

**Convenzione non onerosa ai sensi dell'art.38 del DPCM n.230 del 22 novembre 2023**

Aspetti gestionali ed operativi concernenti le modalità in cui si realizza il temporaneo avvalimento da parte di INAPP nei confronti del Ministero del Lavoro delle attività indicate nella Convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2024

**tra**

**il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con sede legale a Roma in Via Vittorio Veneto n. 56 (in avanti, anche indicato solo "MLPS" o "Ministero"), nella persona**

**del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dott. Vincenzo Caridi**

**del Capo Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione, il personale e i servizi, dott. Danilo Festa**

**e**

**l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche pubbliche, nella persona del Dott. Lorian Bigi, Direttore Generale, con sede in Corso d'Italia n. 33 (in avanti, anche indicato solo "INAPP" o "Istituto"),**

in avanti congiuntamente denominati le "Parti";

**VISTO** l'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, che prevede il trasferimento al MLPS delle funzioni già in capo all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (in avanti, anche indicato solo "ANPAL"), come disciplinate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTO** l'art. 3, comma 2, del DL 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, che dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di organizzazione del MLPS, il personale dell'ANPAL appartenente al Comparto Ricerca è trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'INAPP;

**VISTO** il citato art. 3, comma 2, che prevede, al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del Comparto Ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al MLPS, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, che il Ministero può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL e che le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il MLPS e l'INAPP, fermo restando che gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, n. 230, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", registrato alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024;

**VISTO** l'art. 37 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, n. 230, secondo cui "*E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unità, unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalità di cui all'art. 34, è individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie*";

**VISTO** l'art. 38, comma 1, del citato D.P.C.M., secondo cui "*al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'Anpal a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'Inapp fino ad un massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'Anpal, mediante apposita convenzione non onerosa*" e il successivo comma 2, secondo cui "*in fase di prima attuazione, fino al*

*perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuità amministrativa, le funzioni di Anpal, trasferite al Ministero, continuano ad essere svolte dal personale dall'Anpal";*

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 16 febbraio 2024, n. 21, adottato ai sensi del citato articolo 37 del D.P.C.M. n. 230/2023, e in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui *"nelle more dell'adozione della convenzione non onerosa di cui all'art. 38, comma 1, del DPCM 22 novembre 2023, n. 230, fino al completamento del processo di riorganizzazione, l'assegnazione del personale verrà temporaneamente disciplinata tramite apposito protocollo sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Inapp";*

**VISTO** il Decreto MLPS del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 27 febbraio 2024 n. 26, recante Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP il 28 febbraio 2024, finalizzato a garantire, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione del medesimo Ministero, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la continuità dell'azione amministrativa a seguito del trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro al Ministero stesso;

**VISTA** la Convenzione non onerosa ai sensi dell'art. 38 del D.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2024 sottoscritta, con efficacia sino al 31 dicembre 2026, il 23 ottobre 2024 tra il MLPS e l'INAPP per definire ed individuare le attività dirette a garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi;

**TENUTO CONTO** che in quest'ultima Convenzione, all'art. 1, sono state individuate tre principali direttrici di approfondimento delle attività oggetto della convenzione medesima e le loro prospettive di sviluppo;

**TENUTO CONTO** che all'art. 3 della citata Convenzione non onerosa del 23 ottobre 2024 è stato precisato che "gli aspetti gestionali ed operativi concernenti le modalità con cui si realizza il temporaneo avvalimento del personale ex ANPAL, saranno definiti con successivo e distinto atto convenzionale";

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto, finalità e durata**

1. La presente Convenzione è finalizzata a garantire sino al 31 dicembre 2026 la continuità dell'azione amministrativa a seguito del trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali più in generale, le finalità di cui all'art. 3, commi 2 e 5, Decreto Legge n. 75/2023 e s.m.i..
2. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dal **15 gennaio 2025**.
3. Le modalità con cui l'INAPP, con il proprio personale, garantirà il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma 1 sono indicate nei successivi articoli della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Realizzazione delle attività ex ANPAL con il supporto dell'INAPP**

1. L'INAPP, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, ed in attuazione dell'art. 3, comma 2, del DL 22 giugno 2023, n. 75, individuerà all'interno della propria organizzazione, per ciascuna direttrice, ciascun progetto di ricerca ed attività indicati nell'art. 1 della Convenzione non onerosa sottoscritta il 23 ottobre scorso dal Capo del Dipartimento per le Politiche del lavoro del Ministero e dal Presidente INAPP, i referenti e le risorse professionali necessarie a garantire la realizzazione delle attività a tal fine necessarie.
2. Con riferimento alle attività strettamente finalizzate a supportare specifiche competenze attribuite alle Divisioni della Direzione Generale per le Politiche Attive del Lavoro del MLPS, non immediatamente

riconducibili in via esclusiva ai progetti di ricerca indicati nella medesima Convenzione, la stessa DG ha provveduto ad individuare le attività di competenza della soppressa ANPAL, come analiticamente riportate nell'elenco allegato alla presente Convenzione (**Allegato 1**), che necessitano di specifico supporto con caratteristiche di prossimità da parte di INAPP.

3. INAPP, entro il termine di avvio dell'efficacia della presente convenzione, come fissato dall'articolo 1, comma 2, della presente Convenzione, darà formale comunicazione al Ministero dei nominativi dei referenti di cui ai commi precedenti, cui pertiene il coordinamento delle risorse professionali individuate da INAPP ed impegnate nelle attività da svolgere, e successivamente informerà tempestivamente il Ministero stesso delle eventuali modifiche che dovessero essere disposte nell'arco della vigenza della Convenzione stessa.
4. I dirigenti ed i responsabili del Ministero, competenti rispetto alle tematiche ed agli ambiti delle attività di cui ai commi 1 e 2, salvo il riferimento al coordinamento di cui al successivo periodo, si relazioneranno direttamente con i referenti INAPP, come individuati al precedente punto. Inapp, al fine di garantire il coordinamento complessivo delle diverse attività svolte in avvalimento in relazione alle previsioni di cui alla Convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2024 e citata in premessa, costituirà al proprio interno un'apposita Unità di coordinamento che, oltre a svolgere la funzione di punto di contatto e di interfaccia per le diverse direzioni del MLPS interessate, garantirà il monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle attività, verificando eventuali esigenze di modifiche e/o integrazioni alle stesse che si dovessero rilevare.
5. Le prestazioni delle risorse professionali INAPP impegnate nella realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo verranno svolte presso la sede dell'Istituto o, laddove risulti maggiormente funzionale alla migliore realizzazione delle medesime attività, tali prestazioni potranno essere svolte anche presso la sede della competente struttura del MLPS.
6. Nel caso in cui le attività vengano svolte presso le sedi delle competenti strutture del MLPS, l'INAPP procede, entro i medesimi termini di cui al comma 3, alla formalizzazione nei confronti del Ministero delle risorse professionali costituenti le "Unità di supporto" coinvolto in ciascuna attività. In tale ipotesi, il MLPS provvederà ad assegnare alle medesime risorse professionali un badge che consenta la registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite dai tornelli installati nelle sedi interessate del MLPS. I dati rilevati mediante l'utilizzo del suddetto badge dovranno essere telematicamente trasmessi dal MLPS ad INAPP ai fini della loro acquisizione nel sistema di gestione presenze/assenze in dotazione dell'Istituto.
7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 6, per quanto attiene all'applicazione ed all'osservanza del DL n. 81/2008 e s.m.i., sull'INAPP grava l'obbligo di informare e formare le risorse professionali coinvolte sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle attività di riferimento, mentre sul MLPS grava l'obbligo di informare e formare le suddette risorse sui rischi specifici presenti presso le sedi delle competenti strutture del Ministero.
8. Sempre nell'ipotesi di cui al precedente comma 6, nel caso in cui per svolgere la propria attività presso le strutture ministeriali dovesse rendersi necessario utilizzare applicativi informatici e gestionali in dotazione al Ministero, quest'ultimo dovrà consentire l'accesso agli stessi da parte del personale INAPP coinvolto.

### **Art. 3 – Assegnazione temporanea di personale INAPP presso il MLPS**

1. Dalla data di cui al comma 2 del precedente art. 1, parte del personale INAPP potrà essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del DL 22 giugno 2023, n. 75, temporaneamente assegnato, fino al termine massimo del 31 dicembre 2026, a svolgere la propria attività lavorativa presso il MLPS per la realizzazione di attività di interesse comune ad entrambe le Parti, oltre che in correlazione ai rapporti di collaborazione interistituzionale derivanti dalla natura dell'INAPP quale ente vigilato dal MLPS, nel rispetto delle finalità statutarie proprie dell'Istituto. A tal fine, il MLPS potrà provvedere ad indicare ad INAPP tali attività di interesse comune ed i nominativi delle risorse professionali dell'Istituto necessarie per la realizzazione delle medesime attività, per le quali viene richiesta l'assegnazione temporanea.
2. L'INAPP, non appena ricevute le indicazioni di cui al precedente comma 1, verificherà il consenso delle risorse professionali interessate all'assegnazione temporanea al MLPS e, all'esito di tale verifica, in

caso favorevole formalizzerà tale assegnazione per il periodo di riferimento richiesto, nei limiti di cui al comma 1.

3. Resta fermo che, a seguito dell'assegnazione temporanea al MLPS, le risorse professionali INAPP potranno in qualsiasi momento revocare il proprio consenso e rientrare in servizio in INAPP, previo completamento delle attività in essere, e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione della revoca del consenso.
4. Il MLPS garantisce che le attività affidate alle risorse professionali INAPP durante il periodo di assegnazione temporanea saranno coerenti e conformi al profilo ed al livello professionale dell'inquadramento formale in possesso delle medesime risorse, come disciplinato all'Allegato 1 del D.P.R. n. n. 171/1991, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs 165/2001.
5. Durante il periodo di assegnazione al Ministero le risorse professionali INAPP saranno direttamente coordinate dai responsabili delle strutture del MLPS presso le quali saranno state formalmente assegnate ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo.
6. Durante il periodo di assegnazione presso il MLPS, le risorse professionali INAPP percepiranno il medesimo trattamento retributivo, fondamentale ed accessorio (come regolato dal CCNL Istruzione e Ricerca ratione temporis vigente e dai CCI INAPP), percepito dal restante personale INAPP avente il medesimo profilo e livello professionale di inquadramento.
7. L'erogazione del trattamento retributivo, di cui al precedente comma 6, oltre che il versamento degli oneri riflessi e il relativo accantonamento del trattamento di fine rapporto, rimane a carico dell'INAPP, atteso l'interesse dell'Istituto alla realizzazione delle finalità e delle attività di interesse comune di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che in considerazione di quanto previsto all'art. 3, comma 5, DL n. 75/2023.
8. Durante il periodo di assegnazione temporanea, le risorse professionali dell'INAPP dovranno osservare l'orario di lavoro previsto dal CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Lo svolgimento di attività di lavoro straordinario sarà possibile solo in presenza di previa autorizzazione dei responsabili/dirigenti delle strutture MLPS ove siano temporaneamente assegnate le risorse professionali INAPP. L'Istituto provvederà a comunicare al MLPS i limiti da osservare per il ricorso da parte delle medesime risorse professionali al lavoro straordinario, in considerazione della disponibilità delle risorse economico-finanziarie a tal fine espressamente destinate nell'ambito del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale dell'INAPP.
9. In particolare, al personale INAPP, durante l'assegnazione temporanea presso il MLPS, troverà applicazione la disciplina e la regolamentazione del lavoro a distanza complessivamente applicata presso INAPP.
10. Ai fini di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, il MLPS comunica ad INAPP, in via telematica ed in tempo reale, i dati alle presenze (e relativi all'orario di lavoro ed alla fruizione di ogni altro istituto rilevante per la gestione del trattamento giuridico) delle risorse professionali INAPP temporaneamente assegnate. Tali dati, rilevanti anche ai fini della corretta quantificazione del trattamento retributivo, confluiranno direttamente nel relativo applicativo gestionale adottato dall'Istituto. I responsabili/dirigenti delle strutture del MLPS presso cui sono assegnate le singole risorse professionali INAPP autorizzeranno tempestivamente all'interno del medesimo applicativo, cui avranno accesso quali soggetti autorizzatori formalmente individuati dalla competente Direzione del MLPS, le pertinenti richieste avanzate dal personale INAPP temporaneamente assegnate. Dopo cinque giorni dal relativo inserimento nel suddetto applicativo, tali richieste si intenderanno tacitamente autorizzate.
11. Le risorse professionali INAPP, durante il periodo di assegnazione temporanea, utilizzeranno gli strumenti informatici e le apparecchiature tecnologiche messi a loro disposizione dal MLPS, osservando le specifiche indicazioni in merito al corretto utilizzo degli stessi apparati fornite dal Ministero.
12. L'attività svolta dal personale dell'INAPP in assegnazione temporanea presso le sedi del Ministero è considerata, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso l'Istituto.
13. L'INAPP si impegna ad assicurare ai dipendenti in assegnazione temporanea presso il Ministero:
  - a) la partecipazione alle iniziative di formazione promosse dall'Istituto, in applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva ed integrativa;

- b) la valorizzazione delle attività realizzate presso il MLPS nell'ambito delle procedure selettive per le progressioni orizzontali e verticali, come disciplinate dalla contrattazione collettiva ed integrativa di riferimento per l'Istituto.
14. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro delle strutture interessate del MLPS, le risorse professionali INAPP, su indicazione formale dei responsabili/dirigenti delle medesime strutture, possono essere adibite al servizio fuori sede e, in particolare, allo svolgimento di trasferte. I costi relativi a tale servizio ed alle trasferte, oltre che la relativa organizzazione, sono integralmente a carico del MLPS durante l'intero periodo di assegnazione temporanea delle risorse professionali INAPP interessate. In tali casi, il responsabile/dirigente della struttura competente del MLPS dovrà comunque fornire ad INAPP debita comunicazione in merito alle modalità di svolgimento dell'attività fuori sede o della trasferta della singola risorsa professionale dell'Istituto.
15. Sempre considerata la natura temporanea della presente Convenzione, e tenuto conto che il trattamento retributivo accessorio da erogare al personale INAPP assegnato al MLPS sarà quello, come indicato al comma 6 del presente articolo, riconosciuto al proprio personale in applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca, le attività di valutazione e misurazione della performance avverranno in conformità al sistema in tal senso adottato dall'Istituto. A tal fine, per la parte relativa ai comportamenti organizzativi, la valutazione della singola risorsa professionale INAPP sarà effettuata mutuando la valutazione della performance conseguita dalla competente struttura del MLPS presso cui la stessa risorsa risulta temporaneamente assegnata; la parte relativa ai comportamenti individuali sarà, invece, incentrata sulla valutazione direttamente effettuata del responsabile/dirigente della suddetta struttura del MLPS sulla base della scheda presente nell'ambito del sistema di valutazione e misurazione adottato dall'Istituto.
16. Durante il periodo di assegnazione temporanea presso il MLPS, il personale INAPP è sottoposto alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. del Ministero. Inoltre, sull'INAPP grava l'obbligo di informare e formare le risorse professionali coinvolte sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle attività di riferimento, mentre sul MLPS grava l'obbligo di informare e formare le suddette risorse sui rischi specifici presenti presso le sedi delle competenti strutture del Ministero
17. Per il personale INAPP in assegnazione temporanea presso il MLPS valgono le previsioni di cui alla circolare MLPS n. 2 del 2010 in merito agli adempimenti di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.

#### Art. 4 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa.
2. Sino al termine di cui all'articolo 1, comma 2, continua a dispiegare i suoi effetti il protocollo d'Intesa sottoscritto tra MLPS ed INAPP il 28 febbraio 2024, citato nelle premesse
3. Le posizioni di distacco e comando presso il Ministero di personale INAPP in essere alla data di sottoscrizione della presente Convenzione cessano di avere efficacia dal termine di cui al punto precedente.

Per Ministero del Lavoro

Il Capo Dipartimento

Dott. Vincenzo Caridi  
Firmato digitalmente da CARIDI  
VINCENZO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

Il Capo Dipartimento  
Danilo

Dott. Danilo Festa  
Festa  
23.12.2024  
18:05:29  
GMT+02:00

Per INAPP

Il Direttore generale

Loriano Bigi

Loriano Bigi  
23.12.2024  
18:14:42  
GMT+02:00

Attività di competenza della soppressa ANPAL che necessitano di specifico supporto con caratteristiche di prossimità da parte di INAPP

Unità di supporto	Contenuti e natura del supporto
<p><b>Supporto alla Governance del PN “Giovani Donne e Lavoro” e alla programmazione e progettazione interventi del Programma Nazionale</b></p>	<p>Il supporto si sostanzia nell’accompagnamento allo svolgimento delle attività relative alla definizione e aggiornamento delle procedure di gestione e controllo del Programma nazionale Giovani Donne Lavoro, ivi comprese quelle relative alla definizione di modelli e strumenti per il monitoraggio e la verifica delle funzioni delegate agli OOII e alla definizione di modelli e strumenti per la gestione, il monitoraggio e la verifica delle operazioni a regia.</p> <p>L’UdS potrà essere coinvolta, inoltre, in attività di programmazione, riprogrammazione e progettazione di interventi a valere sul PN, POC SPAO e F.d.R. ex L.236/1993, anche sulla base degli esiti di analisi e valutazione dell’impatto della normativa sull’attuazione del PN GDL.</p>
<p><b>Supporto al monitoraggio e valutazione del PN GDL</b></p>	<p>Tale UdS contribuirà all’organizzazione e impostazione dell’attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario del programma, nonché nelle fasi di aggiornamento e attuazione del Piano delle valutazioni del PN. L’UdS contribuirà, inoltre, alla valutazione della coerenza degli interventi con le priorità e gli obiettivi specifici del PN GDL.</p>
<p><b>Supporto all’Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN) EURES e alla realizzazione del progetto TMS-Eures</b></p>	<p>L’UdS contribuirà alla realizzazione delle attività ricomprese tra quelle proprie dell’Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC) EURES, assicurando la continuità nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE (es: ciclo di programmazione e reporting, monitoraggio periodico, attività di formazione dello staff, organizzazione di eventi, attività di comunicazione, ecc). Inapp, inoltre, è partner associato del progetto EURES TMS — ESF-2024-EURES-TMS che vede come capofila MLPS – UCN EURES Italia.</p>
<p><b>Supporto coordinamento programmi politiche attive e attività CPI</b></p>	<p>L’attività si sostanzia nel supporto al coordinamento e alla gestione dei programmi di Politiche attive del lavoro (es., GOL), degli istituti di lotta alla povertà e allo studio delle linee guida condizionalità NASPI per il Comitato Ricorsi.</p> <p>È, inoltre, previsto il supporto al Board del PES Network, attraverso il contributo alla predisposizione di materiali, documentazione e analisi, ivi compresa la partecipazione a webinar, incontri e gruppi di lavoro.</p>
<p><b>Supporto Autorità capofila e di coordinamento nazionale del Fondo sociale europeo</b></p>	<p>L’attività si sostanzia nella collaborazione per lo svolgimento di analisi e attività di ricognizione e approfondimenti specifici dei Programmi operativi del Fondo Sociale europeo Plus 2021-2027, con particolare riferimento agli Obiettivi specifici, alle relazioni annuali di attuazione e alle relazioni di valutazione presentate dalle Autorità di gestione regionali e nazionali; nel supporto al monitoraggio del Pilastro europeo dei Diritti Sociali mediante analisi qualitative e quantitative degli interventi realizzati dai Programmi operativi nazionali e regionali; e in attività di analisi e di ricerca su azioni svolte, destinatari, risultati e individuazione di buone prassi delle programmazioni regionali e nazionali.</p> <p>Tra i compiti di questa UdS rientra la collaborazione relativa all’insieme delle attività propedeutiche all’organizzazione e gestione di Tavoli e/o incontri dei Comitati di sorveglianza, della riunione annuale del Riesame e del Sottocomitato Diritti sociali.</p>